



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATI il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. 259/2017, il D.M. 221/2023 ed il D.M. 255/2023 che individuano i requisiti d’accesso alle classi di concorso per il personale docente;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”*;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;

VISTA l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;

VISTA l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2026/2028 che si intende integralmente richiamata;

VISTO il D.D. n. 89 del 20 marzo 2026 con il quale l'Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27;

VISTO l'avviso del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 15215 del 11 giugno 2026 riguardante le istruzioni per lo scioglimento dell'iscrizione con riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo delle GPS di I fascia e di conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso;

VISTE le istanze pervenute per la provincia di Rieti;

VISTE le risultanze della verifica effettuata in via amministrativa dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione e del merito, delle istanze prodotte dai candidati.;

DATO ATTO che l'art. 6, c. 4, dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 dispone che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

DATO ATTO che l'art. 8, c. 8, dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, dispone che *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall'aspirante nell'istanza di partecipazione”* con tutte le conseguenze di cui ai successivi cc. 9-11;

VISTO il proprio D.D. n. 127 del 15 luglio 2026 relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2028;

CONSIDERATO l'art. 3 c. 3 della OM 27/206 laddove prevede *“l'esclusione dalle GPS e correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza di coloro che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'articolo 12, comma 3, per l'anno scolastico 2026/2027”*;

TENUTO CONTO che l'esclusione sopra descritta viene effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo del MIM;

VALUTATE le istanze e le segnalazioni pervenute da parte degli aspiranti inclusi nelle già menzionate graduatorie provinciali di supplenza;

RILEVATA la necessità di dover procedere alla ripubblicazione delle stesse in ossequio ai principi di autotutela e di correttezza dell'azione amministrativa;

DISPONE

La ripubblicazione in data odierna, sul sito internet dell'Ufficio (www.usp-rieti.it), delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per l'anno scolastico 2026/2027.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe allegate fornite dal sistema informativo del MIM, non contengono alcuni dei dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. del 16 febbraio 2026, n. 27 e alla normativa in essa richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Daniele Peroni

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse*